

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA dei Senatori

GIORGIO PAGLIARI e FEDERICO FORNARO

“Modifica della L. 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale) e istituzione della Giornata nazionale delle Terme d'Italia”.

Onorevoli Senatori! Il settore termale in Italia conta 378 stabilimenti (distribuiti tra 20 regioni e 170 comuni), occupa oltre 60.000 addetti (tra i diretti e l'indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi ad esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio, e altro).

Parallelamente, le località termali rappresentano un *asset* rilevante per il sistema turistico e paesaggistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano) in grado di favorire significativi processi di destagionalizzazione attraverso la combinazione di fattori quali la consolidata tradizione di cura, l'offerta di «benessere termale» ed i vari attrattori di cui i territori termali sono normalmente dotati; in questo quadro, il termalismo rappresenta quindi una risorsa determinante per vaste aree del Paese per le quali peraltro, proprio il termalismo rappresenta l'unica risorsa economica ed occupazionale disponibile.

Ma il termalismo rappresenta anche una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale del nostro Paese, atteso che le cure termali, per la loro efficacia

terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee ad esplicare un' incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle tre fasi della prevenzione, cura e riabilitazione e costituiscono, da sempre, uno strumento indispensabile per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico ed un valido rimedio per una pluralità di patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse nella popolazione.

Va evidenziato, inoltre, come il sistema termale italiano sia costituito da un' articolata rete di imprese, omogeneamente operanti su tutto il territorio nazionale, nell'ambito della sanità pubblica e privata, che offrono prestazioni all'avanguardia, all'altezza di quelle presenti nel resto d'Europa e nel mondo; tale risultato è diretta conseguenza degli investimenti regionali e di quelli attivati anche grazie all'istituzione della Fondazione per la ricerca scientifica in materia termale, che è alimentata con il contributo della quasi totalità delle imprese del settore.

Anche il settore termale, peraltro, al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a quello del turismo, è stato pesantemente colpito dalla recente crisi

economica, avendo subito una contrazione del fatturato per cure, nel periodo 2008-2014, di quasi il 20 per cento; contemporaneamente, la minore disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie ha indotto una forte contrazione anche dei periodi di soggiorno da parte degli utenti termali provocando pesanti ricadute negative sull'intero sistema economico che gravita intorno al turismo termale.

Tale situazione ha determinato il sostanziale blocco degli investimenti per ammodernamenti ed ampliamenti delle strutture termali, come pure per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti.

Inoltre, le previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati), emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – il cosiddetto «*Jobs act*» - che prevedono l'erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpI potrebbero portare a pesanti penalizzazioni al settore termale, dal momento che la nuova disciplina incide fortemente sui lavoratori stagionali, ossia proprio quelli che storicamente vengono impiegati alle terme.

Sarebbe pertanto opportuno rendere stabile il correttivo ai criteri di calcolo della durata della NASpI già introdotto come misura eccezionale, così da non penalizzare i lavoratori stagionali, anche alla luce delle difficoltà legate alla contrazione del periodo di lavoro e alla conseguente riduzione del reddito; infatti, l'evolversi del mercato di riferimento, con la nuova offerta termale proveniente dai sistemi di altri Paesi europei e extraeuropei e capaci di realizzare politiche commerciali e di *marketing* fortemente aggressive, rende necessario consentire al termalismo nazionale di poter continuare a competere ad un livello paritario.

Appare quindi ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali; esistono numerose questioni afferenti il settore termale che richiedono interventi normativi immediati e soluzioni «su misura» che garantiscano agli imprenditori e agli investitori certezze normative e risorse certe, anche al fine di permettere una ordinata attività economica fondata sulla programmazione di investimenti nel medio e lungo termine e la definizione di strategie di ampio respiro.

Al riguardo, si sottolinea che sono già presenti numerose proposte di legge di riordino del sistema termale che risultano depositate in Parlamento; rispetto alla maggioranza di esse appare però urgente un ulteriore intervento normativo volto a:

- a) chiarire in via interpretativa l'inapplicabilità del decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 59 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE, cosiddetta «Direttiva Bolkenstein») alle attività termali in quanto attività di erogazione di servizi sanitari, recependo i chiarimenti forniti sul tema sia dalla Commissione europea che dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche comunitarie;
- b) agevolare il reinserimento sul mercato e l'attuazione dei percorsi di privatizzazione previsti per legge delle imprese termali pubbliche, per le quali è indifferibile il recupero delle corrette e normali modalità di gestione, anche attraverso un impegno diretto di Cassa depositi e prestiti.

La soluzione della maggior parte delle questioni fin qui descritte risulterebbe quindi senz'altro agevolata dalla rapida approvazione del presente provvedimento legislativo di revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale.

Venendo quindi al testo di legge che qui si chiede di modificare, bisogna ricordare che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 323, l'assetto della normativa disciplinante il

settore termale ha subito una radicale innovazione. La legge in questione, infatti, approvata nel corso della XIII legislatura, dopo una “gestazione” ultraventennale, ha finito con il congiungersi e stratificarsi con la normativa preesistente, peraltro in parte richiamata, sia con riferimenti diretti alle norme, che con rinvii di natura indiretta.

Il sistema termale italiano, peraltro, necessitava fortemente di un’organica legge di riordino, poiché la disciplina precedente, di cui rimane apprezzabile la chiarezza definitoria, risultava ormai desueta in più aspetti.

La legge n.323, tecnicamente, è una c.d. legge “cornice”, destinata a dettare norme di principio, volte a determinare i labili confini entro i quali deve poi muoversi la normativa regionale e delle Province Autonome ed il suo limite, connesso peraltro alla multidisciplinarietà della materia termale, è quello di dover rispondere a tutte le domande ed istanze che agitano il sistema e che si riflettono sugli aspetti sanitari, turistici, ambientali ed economici, spesso oggetto di ulteriore e ancor più specifica normativa.

La presente proposta di legge, dunque, cerca di favorire un sostanziale rilancio al settore termale, operando in un contesto economico-finanziario pienamente sostenibile.

Di seguito si illustrano gli articoli della legge e le conseguenti modifiche rispetto al precedente testo:

All’articolo 1:

La lettera a) precisa meglio, rispetto al precedente testo, gli ambiti di riferimento della Legge, introducendo un esplicito riferimento all’esercizio delle aziende termali.

La lettera b) introduce, tra gli obiettivi di promozione e valorizzazione della legge, anche quello della crescita economica e sociale dei territori termali.

La lettera c) modifica l’articolo 1, comma 3 della legge 323/200, introducendovi richiami normativi più puntuali.

La lettera d) modifica il termine (che passa da novanta giorni a dodici mesi) entro il quale

il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali.

La lettera e) modifica l’articolo 2, comma 1, lettera c, introducendovi, con il richiamo esplicito all’accordo di cui all’articolo 4, comma 4 della legge 323/2000, un riferimento legislativo più puntuale.

La lettera f) interviene nella disciplina della tutela dei termini “termali”, sottolineandone l’utilizzabilità solo ed esclusivamente per le aziende termali e per le prestazioni dalle stesse erogate.

La lettera g) elenca i trattamenti che possono essere erogati dagli stabilimenti termali in virtù dell’autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La lettera h) prevede la facoltà, per le aziende termali, di aprire direttamente dispensari farmaceutici e stabilisce che le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui alla precedente lettera g), sono svolte dal direttore sanitario dell’azienda termale. La medesima lettera, inoltre, mira a favorire l’integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio e prevede la facoltà, per le aziende termali, di erogare servizi di “primo livello” (intendendosi per tali le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie) partecipando, in tal modo, alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale.

Viene introdotto, in tal caso, l’obbligo, per le aziende termali, di adottare una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del sistema sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione ed alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione.

La lettera i) modifica ed aggiorna l'articolo 4 e ribadisce l'unitarietà del sistema termale nazionale, elemento assolutamente fondamentale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi ed ai requisiti per l'accreditamento.

La lettera j) ribadisce che i medici in servizio presso INPS ed INAIL possono prescrivere, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, le cure termali cui gli assistiti dei suddetti istituti hanno diritto, ivi comprese quelle accessorie, così come definite negli accordi di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

La lettera k) serve a chiarire che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta Direttiva le attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

La lettera l) mira a favorire l'attuazione di politiche virtuose di privatizzazione, finalizzate al definitivo rilancio degli stabilimenti termali ancora gestiti dagli enti territoriali.

Le lettere m), n), o) e p) introducono modifiche agli articoli 6, 7 e 8 della legge, finalizzate al rilancio delle Scuole di specializzazione in Medicina termale e a dare nuovo impulso alla ricerca scientifica in ambito termale.

La lettera q) si occupa della figura dell'Operatore termale e dei corsi formativi necessari per conseguire il suddetto titolo professionale.

La lettera r) riguarda la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale che ha il compito di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le

prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

La lettera s) istituisce un credito d'imposta agevolato, finalizzato a sostenere la riqualificazione delle aziende termali ed favorisce l'attuazione di politiche di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali.

La lettera t) stabilisce l'inserimento, nei programmi di promozione delle Regioni e dell'ENIT di attività di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali.

Le lettere u), v) e w), introducono una serie di aggiornamenti agli articoli 13 e 14 della legge resi necessari dal cambio di denominazione dei Ministeri citati nei suddetti articoli e dal passaggio all'euro.

Le lettere x), infine, introduce una particolare destinazione vincolata delle somme derivanti dalle ammende previste dall'articolo 14 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 a favore delle tesorerie dei Comuni nei quali la violazione è stata rilevata.

L'articolo 2 prevede l'istituzione della "Giornata nazionale delle Terme d'Italia", rimandando ad una commissione, nominata dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative giornata stessa.

L'articolo 3 delinea le risorse necessarie a copertura del provvedimento in esame.

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche della legge 24 ottobre 2000, numero 323 (Riordino del settore termale) e istituzione della Giornata nazionale delle Terme d’Italia”

Articolo 1

Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. All’articolo 1, comma 1, dopo le parole: *“la presente legge disciplina”*, sono aggiunte le seguenti: *“l’esercizio delle aziende termali e”*.
- b. All’articolo 1, comma 2, alla fine del comma, sono aggiunte le parole: *“e della loro crescita economica e sociale”*.
- c. All’articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 3, ultimo periodo, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui al successivo articolo 3 e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. A tali fini, è costituito il Fondo per la riqualificazione termale, avente una dotazione annua di 20 milioni per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità per l’utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti di riqualificazione.*
- d. All’articolo 1, al comma 5, le parole *“novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“dodici mesi”* e, dopo le parole *“testo unico”*, il resto del comma è sostituito dal seguente: *“della normativa*

in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola ed apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente”.

- e. All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo “*indicate*”, sostituire le parole “*dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1* ” con le seguenti: “*dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4,*”.
- f. All'articolo 2, comma 2, sostituire la frase “*fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b)*” con la seguente: “*aziende termali di cui al precedente comma 1, lettera e) ed alle prestazioni dalle stesse erogate*”.
- g. All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente: “*2. L'autorizzazione regionale di cui al precedente comma 1, lettera c) consente agli stabilimenti termali di erogare, in appositi e distinti locali e senza necessità di ulteriori autorizzazioni o licenze, purché rispondano ai requisiti minimi individuati dalla normativa vigente e dall'accordo di cui al successivo articolo 4, comma 4:*
 - a) *i trattamenti di cui alla legge 4 gennaio 1990, numero 1;*
 - b) *trattamenti di medicina estetica e specialistica, compresa la microchirurgia ambulatoriale a bassa invasività;*
 - c) *trattamenti di medicina c.d. “non convenzionale”;*
 - d) *trattamenti di terapia fisica e riabilitazione;*
 - e) *i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo del 3 ottobre 2009, numero 153”.*
- h. All'articolo 3, dopo il comma 2, sostituire i successivi comma con i seguenti:
“*3. Alle aziende termali è concessa la facoltà di aprire direttamente dispensari farmaceutici all'interno dei propri locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma quarto, della legge 8 marzo 1968, numero 221, secondo le modalità di cui all'articolo 1, ultimo comma, della*

stessa legge e nel rispetto dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati in materia dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui al comma 2, sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, II del Regio Decreto 28 settembre 1919, numero 1924.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

7. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

8. L'accordo di cui all'articolo 4, individua le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

9. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati.

10. Per le finalità di cui al comma che precede, le aziende termali adottano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una scheda

informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del sistema sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione ed alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione”.

i. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Erogazione delle cure termali.

1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Il Ministro della Salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate secondo il comma che precede.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della presente legge. A tal fine, è costituito il “Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza” avente una dotazione annua di 3 milioni per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero della Salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del fondo e per la sua ripartizione, nel

limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi ed ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

- j. All'articolo 5, comma 1, dopo “legge 20 novembre 1995, n. 490 “, aggiungere il seguente periodo: “I medici in servizio presso i predetti Istituti prescrivono, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, le cure termali cui gli stessi assistiti hanno diritto, ivi comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323”.
- k. All'articolo 5, dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

“5. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e

termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.”

- l. Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico

 1. *Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificata dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed il cui termine è stato prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono incentivati, con le misure previste nei commi da 2 a 9, appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.*
 2. *I programmi di cui al comma precedente, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.*
 3. *I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche,*

economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a verificare:

- a) valore degli asset e relativi criteri di valutazione adottati;*
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;*
- c) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;*
- d) valutazione dell'impatto socio-economico ed occupazionale sul territorio;*
- e) piano finanziario e cronoprogramma.*

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti

necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

7. Le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

8. A copertura delle previsioni contenute nei commi 4, 5 e 6 è istituito un apposito Fondo, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, da utilizzare secondo criteri e modalità da definire con regolamento del Ministero della Salute.

9. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

11. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

- m. All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: *“sanità può promuovere”* con il seguente: *“salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono”* e, dopo la parola *“collaborazione”*, aggiungere le seguenti: *“della Fondazione per la ricerca scientifica termale e”*.
- m. All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: *“comma 1”*, inserire le seguenti: *“i Ministeri di cui al medesimo comma e”*.
- n. All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: *“2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma precedente ed a quelle appartenenti alle branche riferite alle patologie di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera e)”*.
- o. All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: *“direttamente connesse con l'erogazione delle cure”* con le seguenti: *“di vigilanza o controllo diretti sulle aziende”*.
- p. L'articolo 9, è sostituito con il seguente: *“9. Operatore termale.
Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è individuato con decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a*

valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali”.

- q. All’articolo 10, i comma 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, è ricostituita, con decreto del Ministro della salute, la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell’ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La Commissione fornisce indicazioni da sottoporre al Ministro della salute per l’aggiornamento dei LEA secondo la normativa vigente. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Fino alla scadenza del termine biennale di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti degli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici già in atto con il Servizio sanitario nazionale”.

- r. Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

“11bis. Disposizioni di carattere fiscale

1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d’imposta pari al 50% delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2017-2019”.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite complessivo di importo cui al comma 5.

3. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal comma 1, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio del credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa indicato al comma 5, e le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 è istituito un fondo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

6. Le Aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA.”.

- s. Sostituire l'articolo 12, con il seguente:
“1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
- t. Il'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: *“il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato”* con le seguenti: *“ il Ministro dello sviluppo economico (MISE) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)”*.
- u. All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: *“da lire 2 milioni a lire 50 milioni”* con le seguenti: *“da euro diecimila ad euro centomila”*
- v. All'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: *“da lire 5 milioni a lire 100 milioni”* con le seguenti: *“da euro diecimila a euro centomila”*.
- w. All'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: *“4. le somme di cui ai comma che precedono, sono versate alla tesoreria del Comune nel quale è stata rilevata la violazione.”*.

Articolo 2
(Istituzione “Giornata nazionale delle
terme d’Italia”)

1. Atteso che le cure termali si sono sempre rivelate particolarmente idonee ad esplicare un’ incisiva azione per la tutela globale della salute e costituiscono, da sempre, uno strumento indispensabile per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico è istituita la “Giornata nazionale delle terme d’Italia”.
2. Le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali nominano una commissione incaricata dell’organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della “Giornata nazionale delle cure termali”.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, lettera i), pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, dall’articolo 1, lettera j), pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e dall’articolo 1, lettera s), pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e dall'articolo 1, lettera l), pari a 15 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

GIORGIO PAGLIARI

FEDERICO FORNARO